

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CXI.

SEDUTA DI SABATO 26 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente		ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	1441
PRESIDENTE	1440	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1442
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Senatore CAPALOZZA: Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti, e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3314)	1440	Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito; destinati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3387):	1444
PRESIDENTE	1440	PRESIDENTE	1444, 1445
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		BISANTIS, <i>Relatore</i>	1444
Modifica dell'articolo 1235 del Codice della navigazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3290)	1440	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1444
PRESIDENTE	1440, 1441	Sull'ordine dei lavori:	
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	1440	AMADEI LEONETTO	1445
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1441	PRESIDENTE	1445
Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3386).	1441	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1445
PRESIDENTE	1441, 1442	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1445

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1963

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli deputati Moro e Salizzoni sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Prearo e Truzzi.

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile (3814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla II Commissione permanente (Giustizia e Autorizzazioni a procedere) del Senato.

La Commissione ricorda che era stata sospesa la votazione a scrutinio segreto di questa proposta di legge, e che dopo avere approvato l'articolo unico, ci eravamo accorti, come nel secondo a capo e precisamente dove è detto: « da un solo genitore o che sia stato o sia successivamente adottato », al posto del primo « o » dovesse andare una « e »; Ci siamo domandati se quell'« o » fosse stato effettivamente voluto dal Senato; nel qual caso sarebbe stato necessario votare un emendamento sostitutivo della « e » alla « o »; oppure fosse frutto di un errore materiale di scritturazione, il che ci avrebbe consentito di fare senz'altro la correzione e votare la proposta di legge a scrutinio segreto.

Ora dal Senato ci è stato comunicato che si tratta di un errore materiale; pertanto sostituiamo la « o » con la « e ».

L'articolo unico rimane, quindi, così formulato:

« L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente: »

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o

affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1235 del Codice della navigazione (3290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1235 del codice della navigazione ». Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia e Autorizzazione a procedere) del Senato.

Il relatore onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge in esame, proposto dal Ministro di grazia e giustizia, col quale viene modificato l'articolo 1235 del codice della navigazione. Questo articolo stabiliva quali erano gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, in relazione a particolari attribuzioni e funzioni da espletarsi nelle zone dei porti o anche in navigazione.

Successivamente con legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è stato istituito il ruolo servizi portuali del corpo equipaggi marittimi. Quindi del detto ruolo occorre tener conto ai fini dell'articolo 1235 del codice della navigazione.

Nell'ordinamento di tutta la materia gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi appartenenti al ruolo dei servizi portuali sono stati considerati in pratica come ufficiali di polizia giudiziaria nelle zone in cui operano e i sottocapi e comuni dello stesso ruolo sono stati considerati agenti di polizia giudiziaria. È stata fatta anche una variazione: gli agenti di polizia giudiziaria suddetti possono operare non solo nei riguardi dei reati previsti dal codice marittimo, ma anche di reati comuni commessi nel porto, senza che vengano richiesti dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, come prima era richiesto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1963

Inalterata è rimasta, per quanto riguarda la funzione degli agenti di polizia giudiziaria, la richiesta da parte dei funzionari e degli agenti degli aerodromi statali e privati per la collaborazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nella repressione dei reati commessi negli aerodromi.

In sostanza, l'articolo 1235 è stato riordinato e completato con l'attribuzione di ufficiali di polizia giudiziaria agli ufficiali del corpo di equipaggi marittimi, ruolo servizi portuali, e col riconoscimento di agenti per quanto riguarda i sottocapi e i comuni, del corpo equipaggi marittimi, appartenenti alla categoria dei servizi portuali. Siccome la modificazione approvata dal Senato non ha bisogno di ulteriori trasformazioni, e poiché l'obiettivo che si voleva raggiungere con questo disegno di legge è quello che molto semplicemente ho indicato, io propongo che il disegno di legge, nel testo già approvato dal Senato, venga da noi approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si associa alle favorevoli conclusioni del relatore e prego, quindi, la Commissione di voler approvare il testo del disegno di legge nella formula già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione » (3386).

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDREUCCI, Relatore. La materia approvata nel disegno di legge n. 3386 da parte del Senato riguarda modificazioni e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione. Gli articoli dal 714 al 717 del Codice di navigazione regolavano o regolano attualmente la materia relativa ai vincoli alla proprietà privata da porsi, nelle vicinanze dei porti e aeroporti siano essi aeroporti militari, siano essi aeroporti civili, siano essi aeroporti privati. Il sistema, fin qui previsto

dall'articolo 714 e seguenti, per poter arrivare alla costituzione di servitù su questi beni, prossimi agli aeroporti, per la sicurezza degli aeroporti stessi è legato al nostro sistema catastale, alle difficoltà di reperire con estrema precisione i proprietari; soprattutto perché, attorno a queste zone, la proprietà è talmente frazionata e alle volte trasferita in modo tale che non è facile fare i decreti per l'apposizione del vincolo e delle servitù previste dall'articolo 714 fino al 717. Siccome la materia non è solo di nostra competenza — nel senso di competenza dello Stato italiano — ma lo stesso si è obbligato con una Convenzione del 1948 a trasferire le norme generali che in questa Convenzione vengono stabilite alla nostra legislazione, il disegno di legge, inserendo, fra gli articoli 714 e 717, diversi altri articoli, stabilisce praticamente quali sono i criteri per procedere alla costituzione di queste servitù a favore degli aeroporti che sono qui diversamente catalogati.

L'articolo 714-bis stabilisce che con decreto del Ministro della difesa sono determinate la direzione e la lunghezza degli atterraggi e se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno. L'articolo 715 stabilisce limitazioni relative alla lunghezza delle piste. Sono tre le categorie degli aeroporti e praticamente sono tre le categorie degli aerei che possono scendere negli aeroporti e partire da essi. In relazione a queste tre categorie vengono anche stabilite le distanze e le altezze limite delle costruzioni.

L'articolo 715-bis dà disposizioni, per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nonché per gli aeroporti militari.

L'articolo 715-ter stabilisce le modalità attraverso le quali avviene la determinazione delle zone soggette a limitazioni. Il personale incaricato dal ministero della difesa forma una mappa che viene pubblicata mediante deposito per 60 giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la zona. Seguono nell'articolo le altre formalità degli interessati.

C'è anche una norma penale in questo articolo: coloro che ostacolano la possibilità di vedere la mappa depositata nel Comune sono puniti con un'ammenda fino a cinque-mila lire.

Entro 120 giorni — articolo 715-quater — da quello in cui la mappa è depositata nell'ufficio comunale è possibile il ricorso al Ministro della difesa.

Con l'articolo 715-quinquies vengono stabilite le modalità attraverso le quali si può procedere all'abbattimento degli ostacoli. Gli

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1963

ostacoli già esistenti in zone vicine agli aeroporti vengono abbattuti in forza di decreto del Presidente della Repubblica e per tale abbattimento viene data un'adeguata indennità. Invece le costruzioni fatte successivamente all'entrata in vigore delle norme che limitano le altezze o le distanze vengono rimosse per ordine del Ministro della Difesa, il quale, mancando, da parte dell'interessato, non da volontà, ma dall'ottemperanza dell'ordine di abbattimento, può far abbattere di propria iniziativa, a spese di colui che doveva abbattele. Nessun indennizzo viene dato per coloro i quali hanno avuto costituito una servitù sui loro fondi, una servitù pubblica.

Norme particolari vengono stabilite per i campi di fortuna, i campi di volo e altri impianti; sicché si determineranno di volta in volta, queste norme, in relazione alle esigenze e alle necessità. Così è stabilito che gli impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi che si trovano entro le aree per le quali è stabilita questa servitù devono essere praticamente abbattuti. La norma è necessaria, come ho detto in precedenza, perché la nostra legislazione deve adeguarsi alla Convenzione di Chicago del 6 marzo 1948.

La modificazione avviene per rendere più sollecita e più facile la possibilità delle costituzioni di queste servitù.

In conclusione, io ritengo, dopo l'esame che ho fatto e considerata anche che la discussione al Senato fatta in termini più distesi e pacifici — di quella che non sia stata da noi — non ha trovato ostacoli considerevoli nell'approvazione dei singoli articoli, che il disegno di legge sia da noi approvato, come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si associa alla relazione fatta dall'onorevole Andreucci che ringrazia per la sua decisione e chiarezza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il testo degli articoli 714, 715, 716 e 717 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 714.

(*Ostacoli alla navigazione*).

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma,

sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni.

ART. 714-bis.

(*Direzioni di atterraggio*).

Con decreti del ministro per la difesa, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito.

ART. 715.

(*Limitazioni*).

Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

1°) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

2°) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

3°) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1° del precedente comma può essere

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1963

superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2° e 3° possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione per gli aeroporti indicati nel numero 1° del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2° e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3° ».

ART. 715-bis.

(Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari).

Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aero-

porto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso.

ART. 715-ter.

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni).

La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero per la difesa su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunci legali della provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* e del foglio degli annunci legali della provincia contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe.

ART. 715-quater.

(Opposizione).

Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limita-

zioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

Il ministro per la difesa decise con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa.

ART. 715-quinquies.

(Abbattimento di ostacoli).

Su proposta del ministro per la difesa di concerto col ministro per la grazia e giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-*quater*, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del ministero per la difesa. È dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Il ministro per la difesa può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-*quater*. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del ministero per la difesa. In caso di inadempimento, il ministero per la difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato.

ART. 716.

(Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti).

In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 715-bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

L'ordine è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la difesa di concerto col ministro

per la grazia e giustizia.⁵ Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'articolo 715-*quinquies*.

ART. 717-bis.

(Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi).

Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il ministro interessato.

ART. 717.

(Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione).

Il ministro per la difesa può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-bis, costituiscono intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per le dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea.

L'articolo unico del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (3387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati presso il ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. Il disegno di legge è stato già approvato dalla II. Commissione permanente del Senato.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1963

Il relatore onorevole Bisantis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Rivolgo la preghiera al Presidente di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge, perché dovrei guardare a fondo la legislazione precedente, trattandosi della sistemazione di un certo numero di persone che devono rispondere a determinati requisiti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Poiché il disegno di legge è urgentissimo, vorrei pregare l'onorevole Bisantis di prepararsi a fare la relazione per la prossima seduta.

BISANTIS, *Relatore*. Senz'altro.

PRESIDENTE. Metterò, quindi, questo disegno di legge all'ordine del giorno della prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

AMADEI LEONETTO. In un Comitato ristretto di questa Commissione abbiamo esaminato le diverse proposte relative alla istituzione di nuove sezioni di corte d'appello e di nuovi tribunali. Potrebbero, perciò, essere portate in Commissione.

PRESIDENTE. Ho parlato questa mattina dell'argomento col Presidente della Camera. Metterò le proposte in parola nell'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione in sede referente.

AMADEI. Io ho presentato una proposta di legge che mi pare sia di facile esame da parte della nostra Commissione. Con questa proposta si richiede che ai consigli giudiziari possano partecipare anche i giudici di tribunale, ciò che presentemente non avviene. Eppure se i giudici di tribunale partecipano al consiglio superiore della magistratura, è curioso che non debbano partecipare ai consigli giudiziari. Raccomando, quindi, che questa proposta di legge venga posta all'ordine del giorno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prima che la Commissione si occupi di proposte di legge nuove, vorrei che si occupasse dei provvedimenti già approvati dal Senato.

PRESIDENTE. Su questo posso assicurarla senz'altro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di questa mattina e della propo-

sta di legge del senatore Capalozza n. 3814 approvata in una seduta precedente.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modificazione dell'articolo 1235 del codice della navigazione » (3290):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione ». (3386):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore CAPALOZZA: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazione dell'ordinamento dello stato civile » (3814):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Bisantis, Breganze, Buzzelli, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Dante, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Moro, Pennacchini, Pinna, Prearo, Re Giuseppina, Salizzoni, Sartor, Sforza, Truzzi, Valiante, Viviani Arturo, Zoboli.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI